




PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Communicationes

VOL. XLII • N. 1

2010



* * *

Parvus Coetus de Procedura Administrativa iterum diebus 22-24 mensis octobris 1970 convenit. Huius Sessionis extat asservatum in archivo Pontificiae Commissionis CIC Recognoscendo breve compendium manuscriptum, ad hunc finem transcriptum et hic publici iuris factum.

Praetera notandum est post Sessionem I^{am} Relator iuxta observationes, propositiones necnon desideratis a Coetu in dicta Sessione expressis formulavit « Quaestiones Praevias » (cfr. in nota 2) et apparavit « Schema Primum » cuius textus publici iuris fit infra in adnexo I pagg. 103-108: utrumque subiectum est examini et disceptationi Coetus huius Sessionis (ndr).

PARVUS COETUS DE PROCESSU ADMINISTRATIVO

Sessione seconda del 22-24 ottobre 1970

I Riunione mattutina del 22 ottobre 1970

Presenti: Sabattani, Damizia, Berutti, Pinto, Bidagor, Ciprotti e Voto.

Il Rev.mo Segretario osserva che un processo così generale non esclude che nell'ambito dello stesso processo amministrativo ci siano dei processi speciali, per casi particolari, quali ad es. il processo per il rato e non consumato, per la rimozione dei parroci, ecc.

L'III.mo Relatore propone di esaminare alcune questioni preliminari:²

² « *Quaestiones praeviae:*

1. Quenam res debeant via tantum administrativa, quanam vero via iudiciali, immediate vel post viam administrativam, tractari debeant, quanam denique libere alterutra via.

2. Utrum tribunalia inferiora (scilicet praeter Signaturam Apostolicam) admitti debeant, quae de rebus iam via administrativa tractatis iudicent; et utrum eiusmodi tribunalia in singulis dioecesibus, an in singulis nationibus, an aliter constitui debeant.

3. Quando et quibus condicionibus possit a procedura administrativa ad processum iudicalem transiri: e.g. num recursus hierarchicus debeat iam factus esse; num transitus ad iudicalem viam fieri possit solum ex violatione legis, ex violatione iuris subiectivi, ex inopportunitate, etc. intra quod tempus; num cum effectu suspensivo; num ipsa auctoritas ecclesiastica possit ad iudicem rem deferre.

4. Quenam principia iuris processualis generalis debeant vigere etiam in procedura administrativa, et quanam debeant vigere etiam in processu iudiciali de decretis administrativis (fortasse erunt etiam dandae nonnullae normae diversae de nonnullis eiusmodi processibus).

5. Quinam debeant esse iudicum limites, quod attinet ad decreta administrativa: haec mutare vel abrogare, vel tantummodo ea illegitima declarare, condemnare ad damna reparanda etc.?

6. Speciatim debet considerari quod remedium admitti debeat adversus leges ab inferioribus legislatoribus latas ».

1. Se si deve indicare quali materie si possono sin dall'inizio trattare in via amministrativa e quali sin dall'inizio devono essere per forza trattate sin dall'inizio in via giudiziale.

Il Relatore ritiene che non si possa risolvere tale questione né con un principio generale, né con una elencazione di casi. Come principio, per es., si dovrebbe dire: ogni volta che è in causa un diritto soggettivo si deve agire in via giudiziaria; ma come si fa a stabilire precisamente quando sono in causa i diritti soggettivi? Non è possibile enunciare un criterio astratto in cui rientrino tutti i casi. Forse si potrebbe fare un elenco di casi e poi eventualmente assurgere ad un principio generale.

Pinto: Quando c'è il bene comune della Chiesa, deve essere trattato in via amministrativa. Quando si cerca il bene soggettivo, in via giudiziaria. Altre volte è in gioco un interesse soggettivo, per esempio nei concorsi: se la legge è violata c'è un'azione amministrativa. Quindi riterrei che il criterio del *fine* potrebbe essere il criterio distintivo.

Sabattani: E sempre in gioco il bene della Chiesa.

Pinto: indirettamente sì, ma direttamente non sempre è in gioco il bene della Chiesa.

Relatore: il diritto soggettivo in casi concreti può essere munito di azione giudiziaria, ma non sempre è munito di tale azione ed in tali casi perché non si potrebbe procedere in via amministrativa?

Pinto: il bene comune richiede un procedimento urgente, perciò la via amministrativa. Ma per il resto si può attendere il processo giudiziario.

Relatore: nelle singole materie si può chiarire ma non se ne può fare un principio generale.

Berutti: ci deve essere una norma che dica quali materie che, *natura sua*, devono trattarsi in via amministrativa, pur lasciando la libertà di passare alla via giudiziaria, magari chiedendo la facoltà alla Segnatura o ad altro Dicastero.

Pinto: quando c'è il diritto soggettivo l'interessato può rinunciare alla via giudiziaria, ma il Vescovo non dovrebbe poter obbligare alla via amministrativa.

Relatore: nello schema è previsto che dopo il decreto del Vescovo, l'interessato può proporre il ricorso in via giudiziaria. Del resto c'è una norma generale che dice che ogni *ius actione munitur*.

Pinto: si potrebbe dire: «Via administrativa tractari possunt causae quando actor vel orator hanc id petant, nisi bonum commune aliud exigat».

Relatore: Al posto di «actor vel orator», si potrebbe dire «ii quorum interest» e perciò propone: «Etiam controversia in quo de iure subiectivo disputatur potest via administrativa tractari, si omnes, qui in iudicio agere vel conveniri possint, consentiant, neque lex obstet».

Tutti approvano.

2. Passaggio dalla via amministrativa a quella giudiziale e viceversa.

Sabattani: ritengo che come norma generale si potrebbe stabilire che anche durante *aliquo stadio*, si possa passare dall'uno all'altro, purché lo vogliano le parti.

Segretario: non solo le parti, deve volerlo anche il giudice.

Relatore: dobbiamo ammettere questo passaggio quando per la controversia c'è stato il ricorso gerarchico o anche quando il ricorso è stato fatto al tribunale amministrativo?

Altri Consultori: sempre.

Relatore: si può ammettere a richiesta delle parti il passaggio dal ricorso gerarchico al ricorso al tribunale amministrativo?

Altri Consultori: sì.

Relatore: il superiore a cui si è ricorso può rimettere alla via giudiziaria?

Concordano tutti, tranne Berutti.

Relatore: vedrei possibile che il superiore rimettesse al tribunale *amministrativo*, anche contro la volontà delle parti.

Sabattani: E necessario il consenso delle parti. Una volta passati dalla via amministrativa a quella giudiziaria, si perde il diritto di tornare alla via amministrativa.

3. Passaggio dalla via giudiziaria alla via amministrativa (cioè al tribunale amministrativo o al ricorso gerarchico).

Segretario: Ritengo che occorra accantonare la prevenzione che il tribunale giudiziario sia più nobile di quello amministrativo. Ambedue i tribunali sono nobili, è solo la via che cambia: il tribunale amministrativo decide *ex bono et aequo*; il tribunale giudiziario decide *ex iure ex actis et probatis*.

Pinto: una prima condizione deve essere *nisi lex obstet* per tale passaggio dalla via giudiziaria a quella amministrativa.

Tutti concordano su tale passaggio in qualsiasi stadio, a condizione che le parti lo vogliano e *nisi lex obstet*.

Ciprotti: si potrà poi tornare alla via giudiziaria dopo che ci sia stata una *decisione* amministrativa?

Pinto: si dovrebbe estinguere l'azione giudiziaria.

Anche gli altri Consultori consentono con Pinto.

II Riunione mattutina del 23 ottobre 1970

Si esaminano i canoni dello schema preparato dal Relatore.

Can. 1

Berutti: occorre stabilire con maggiore accuratezza la materia trattata in questo titolo, anche perché i rescritti e le leggi attengono alla sfera extra-giudiziale.

Pinto: invece di « ordinationes » dire « atti amministrativi ».

Relatore: non è ancora ben definito in dottrina cosa comprenda la dicitura «atti amministrativi».

Damizia: suggerisce di utilizzare «dispositiones» al posto di «ordinationes» mettendo tra parentesi («regulamenta»).

Il Relatore, per venire incontro a quanto suggerito da Pinto, propone di aggiungere nel suo canone «ceterosque actus administrativos», ma il Segretario rileva che tale espressione creerebbe equivoci. Si decide di lasciarlo tra parentesi. Il Relatore provvederà ad una nuova redazione.

Can. 2

Placet omnibus. Circa l'osservazione di Pinto di dire «salva la discrezionalità propria della potestà amministrativa», il Relatore risponde che tale discrezionalità bisogna lasciarla per il merito della decisione, non per le leggi di procedura che possono essere il fine. E Sabbatani e il Segretario aggiungono che ciò darebbe luogo ad arbitrio. Il Relatore propone di aggiungere alla fine: «quae huic codici non derogent» (placet).

Can. 3 § 1

1. Giacchi propone di sopprimere le parole «quae sine publico vel privato detrimento cognosci possint». Il Relatore ritiene che effettivamente alcune cose per il bene pubblico non devono essere pubblicate. Quindi la proposta di Giacchi non placet.

2. Berutti suggerisce di sopprimere le parole «nisi omnino superfluum sit» e mettere semmai «nisi periculosum sit». Resta come è, così tutti i Consultori.

3. Sabbatani propone: «superior necessarias notitias et probationes exquirat» (tutti accettano).

4. Pinto propone un'altra formulazione che, dopo un po' di discussione viene ritirata.

5. Sabbatani: si dica «rationes forte contrarias ostendat» loco «et rationes... quae contra allatae vel afferri possint» (placet omnibus).

Il § 1 sarà sdoppiato, cioè l'ultimo dispositivo «in decreto autem ferendo etc.» diventerà un § a sé.

§ 2

Le parole tra parentesi non placent e si preferisce la prima formula fuori parentesi.

Quaestio: il decreto dev'essere scritto o orale? Il decreto deve essere per iscritto; si può però lasciare la possibilità di notifica orale; che il motivo deve essere per iscritto si dirà nel can. 4.

Can. 4

Sabattani non vuole la parola « vera » (motiva vera): placet omnibus.

Si accettano le parole in parentesi perché magis placet la formula fuori parentesi.

Questo canone avrà 2 §§: 1° § saranno le ultime parole del can. 3 § 1; 2° § l'attuale formula del can. 4.

Can. 5

Berutti e Sabattani propongono di dire « personis » loco « hominibus » (placet).

Alla fine del § 1 si dirà: «... vel iusta causa non comparuerit, vel subscribere recusaverit...».

III Riunione pomeridiana del 23 ottobre 1970

« De decretorum impugnationibus » sarà il titolo del cap. III.

Pinto nota che nello schema del Relatore vengono distinti il ricorso amministrativo (gerarchico) e il ricorso al tribunale amministrativo (contenzioso-amministrativo); basterebbero i gradi del ricorso gerarchico: dal Vescovo alla Conferenza episcopale, al Dicastero romano, alla Segnatura.

Il Relatore ritiene che a fianco di questa possibilità ci deve essere una giustizia contenzioso-amministrativa, in modo da evitare gli abusi: in questo senso si invoca una maggiore giustizia. Tutti convengono con il Relatore.

Si discute che nome dare al ricorso al superiore (Vescovo, Dicasteri): si chiamerà ricorso « gerarchico ».

Can. 6 § 1

Si dirà: « Adversus quodlibet decretum potest recursus administrativus proponi ab eo qui se gravatum esse contendat »:

N. 1: mettere tra parentesi tutta la seconda parte: [« Episcopus autem potest sacerdotem delegare ad recursum decidendum »] perché se resterà il principio che « la potestà ordinaria è delegabile », allora questa parte del canone si ometterà.

N. 2: deve essere obbligatorio che ogni Conferenza nazionale costituisca il collegio di tre Vescovi « ad consilium trium Episcoporum, a Conferentia episcopalis stabiliter constitutum, si decretum ab Episcopo sit latum ».

N. 3: si dirà «... si recursus *maluerit* ...» loco « malit ».

§ 2

Dipenderà dall'estensione dell'istituto dell'esenzione nel diritto dei religiosi.

Can. 7

§ 1: si dirà «*Recursus, de quo in can. 6, decreti etc.*».

§ 2: si sopprimono i nn. 3 e 4.

Can. 8

§ 1: si aggiunge alla fine «*..., vel motiva in decreto allata non esse vera*».

§ 2: si sopprime.

§ 3: bisogna dire che la stessa persona non può adire il ricorso gerarchico e il tribunale amministrativo. Se persone diverse adiscono, per lo stesso caso, il ricorso e il tribunale amministrativo, quest'ultimo viene assorbito dal primo.

§ 4: si sopprime.

IV Riunione mattutina del 24 ottobre 1970

Can. 9

Si dirà alla fine: «*... ex recurrentis petitione, gravi de causa id iubendum censuerit*».

*Can. 10: placet.**Can. 11*

§ 1: deve essere obbligatoria la costituzione di tali tribunali; così pensano Sabattani, Damizia e Berutti.

Devono essere tre giudici, alla fine si dirà: «*...quod videat de recursibus adversus decreta ab Episcopis vel ab inferioribus auctoritatibus extra iudicium lata*».

§ 2: si dirà: «*...a Conferentiis episcopalibus earumque organis, a conciliis... vel ab eorum delegatis... datur recursus ad Signaturam Apostolicam; haec videt etiam... latas*». Si sopprime l'ultimo comma.

Can. 12

§ 3: si discute se i giudici possono essere dei laici. Si preferisce che siano dei sacerdoti: «*...sint idonei sacerdotes, qui in consiliis, de quibus in can. 6 § 1*

n. 2 *recursus non habeant* ». Si dovrà inoltre dire che tali giudici non devono aver visto la stessa causa in altra sede.

§ 4: si discute come meglio delimitare quelli a cui il ricorso può giovare o nuocere. Il Relatore troverà una formula restrittiva per indicare solo quelli che possono avere un danno *giuridico*.

§ 5: si dirà « *ad validitatem* » loco « *ad nullitatem* » secondo la proposta di Berutti.

Can. 13

Placet, ma il canone è assorbito nel nuovo canone presentato nel foglio del 22 ottobre.

Can. 14

Per i superiori gerarchici, la norma sui conflitti di competenza va bene. Per i conflitti tra tribunali il conflitto viene deciso dalla Segnatura.

Bisogna prevedere una norma per il caso che si chieda un provvedimento e non viene dato e per il caso in cui un ricorso gerarchico non viene esaminato.

Il Relatore propone un'altra norma che prevede una rimostranza per il decreto originario con cui si sospendono i termini per 30 giorni, che trascorsi inutilmente possono iniziare i ricorsi previsti nei canoni precedenti.

Can. 15

Si dirà: «...*esse laesum, coram iudice ordinario potest iudicio agere... ut decretum rescindatur, vel reformetur, vel suspendatur* ».

Can. 16

I §§ 1 e 2 vengono già contemplati nel nuovo can. 2 (foglio presentato il 22 ottobre). Vedrà meglio il Relatore se salvare questi due §§ o salvare il can. 2.

Altro canone

Se il giudice ordinario rigetta il ricorso dicendo che è in gioco un diritto soggettivo, il ricorso può tornare alla via amministrativa allo stadio in cui era.]

* * *

Parvus Coetus de Procedura Administrativa convenit tertia vice diebus 2-6 mensis martii 1971. Huius Sessionis extat asservatum in archivo Pontificiae Commissionis CIC. Recognoscendo breve compendium manuscriptum, ad hunc finem transcriptum et hic publici iuris factum (ndr).

PARVUS COETUS DE PROCESSU ADMINISTRATIVO

Sessione terza del 2-3 marzo 1971

Presenti: Sabattani, Berutti, Pinto, Lefebvre,³ Bidagor, Ciprotti e Voto.

Su una proposta proveniente da Bernardini si esamina *quid. faciendum* quando, dopo una sentenza del tribunale amministrativo, l'autorità locale non ne tiene conto. Bernardini propone che in tal caso il tribunale amministrativo possa entrare nel merito della causa e provvedere direttamente.

Il Segretario e Sabattani ritengono però che ciò sia abnorme.

Can. 1⁴

Si sopprimono le parentesi.

Can. 2

Berutti propone la soppressione del canone.

Gli altri Consultori ritengono che il canone debba restare, ma la discussione si sposta sul termine dei 60 giorni + 30 che ad alcuni sembrano troppi. Si decide di lasciare al diritto particolare di abbreviare i termini. Si dirà ciò con un § 2 al can. 4.

Can. 3

§ 2: circa l'ultima parte «...et sententiae forte iam latae vi carent» Berutti propone una correzione.

Il Relatore fa notare che questa frase non si riferisce a casi di sentenze passate in giudicato, ma solo a casi di sentenze appellate, perché nel canone è detto « potest *lite pendente* ad viam administrativam remitti ».

³ Il Consultore Lefebvre è stato aggiunto al Parvus Coetus.

⁴ Cfr. Alterum Canonum Schema a Relatore apparatus post Sessionem II diebus 22-24 octobris 1970 habitam, infra pagg. 109-115.